

COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno



Bando GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
Sotto Misura: 19.2.7.2 Operazione A) Riqualificazione
dei centri storici e dei borghi

RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO DI GIMIGLIANO

– PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO –

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. F. G. Rapetta

IL PROGETTISTA

Ing. G. Anemone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gino Santoni

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE

COMMESSA						FASE		COMPARTO		DOCUMENTO		REV	SCALA	DATA 1° EMISSIONE		FILE	
N	S	1	9	0	0	6	P	E	R	E	L	0	----	Maggio 2020		NS19006PEREL0012.pdf	
3																	
2																	
1																	
REV.	DESCRIZIONE												DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 1 -

INDICE

Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'Appalto e Definizioni	3
Art. 2	Ammontare dell'appalto e importo del Contratto.....	5
Art. 3	Modalità di stipulazione del Contratto	5
Art. 4	Art. 4. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	6

Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5	Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.....	7
Art. 6	Documenti che fanno parte del Contratto.....	7
Art. 7	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
Art. 8	Fallimento dell'appaltatore.....	8
Art. 9	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	8
Art. 10	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	9
Art. 11	Convenzioni in materia di valuta e termini	9

Capo 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12	Consegna e inizio dei lavori.....	10
Art. 13	Termini per l'ultimazione dei lavori	10
Art. 14	Proroghe e differimenti.....	10
Art. 15	Sospensioni ordinate dalla DL	11
Art. 16	Sospensioni ordinate dal RUP	11
Art. 17	Penali in caso di ritardo.....	11
Art. 18	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	11
Art. 19	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	12
Art. 20	Risoluzione del Contratto.....	13

Capo 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21	Lavori a corpo.....	14
Art. 22	Eventuali lavori a misura	14
Art. 23	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	15

Capo 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24	Anticipazione del prezzo	16
Art. 25	Pagamenti in acconto.....	16
Art. 26	Pagamenti a saldo	17
Art. 27	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	18
Art. 28	Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	19
Art. 29	Anticipazione del pagamento di taluni materiali	20
Art. 30	Cessione del Contratto e cessione dei crediti	20

Capo 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31	Cauzione provvisoria	21
Art. 32	Cauzione definitiva.....	21
Art. 33	Riduzione delle garanzie	21
Art. 34	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	21

Capo 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35	Modifiche del contratto e Variazione dei lavori	23
Art. 36	Varianti per errori od omissioni progettuali	23
Art. 37	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi. Revisione dei prezzi	23

Capo 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	25
Art. 39	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	26
Art. 40	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	27
Art. 41	Modifiche e integrazioni al PSC.....	27

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 2 -

Art. 42	Piano Operativo di Sicurezza (POS).....	28
Art. 43	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	28

Capo 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44	Art. 44. Subappalto	30
Art. 45	Responsabilità in materia di subappalto.....	31
Art. 46	Pagamento dei subappaltatori.....	31

Capo 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47	Definizione delle controversie e riserve.....	33
Art. 48	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	34
Art. 49	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	35
Art. 50	Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno.	36

Capo 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	37
Art. 52	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	37
Art. 53	Presa in consegna dei lavori ultimati	38

Capo 12 NORME FINALI

Art. 54	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	39
Art. 55	Demolizioni di manufatti, piazzali e strade - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...	42
Art. 56	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	43
Art. 57	Siti di conferimento finale e trasporti	43
Art. 58	Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave	44
Art. 59	Cartello di cantiere	44
Art. 60	Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto.....	45
Art. 61	Tracciabilità dei pagamenti	45
Art. 62	Disciplina antimafia	46
Art. 63	Doveri comportamentali	46
Art. 64	Spese contrattuali, imposte, tasse	46
Art. 65	Interventi di progetto esclusi dall'appalto	47

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 3 -

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'Appalto e Definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera d) del Codice dei Contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:

Lavori di Riqualficazione del borgo di Gimigliano.

- a. Descrizione sommaria.

L'obiettivo del progetto è quello di riqualificare l'area del centro storico di Gimigliano, Comune di Venarotta –AP-, e più in generale del contesto ambientale e quindi sociale. Questo intervento è costituito da un insieme sistematico di opere volte alla riduzione dell'isolamento urbano e sociale. Si renderà così fruibile l'intero percorso con maggiore facilità. Sarà possibile organizzare eventi lungo tale camminamento e nei punti fulcro (Piazzetta adiacente alla Vecchia Chiesa). Gli interventi faciliteranno l'animazione del Presepe Vivente all'interno del borgo, la fruizione di luoghi attrezzati per sviluppare la convivialità, e il ripristino del decoro del borgo che negli ultimi anni, a causa di abbandono e danni dovuti al sisma, ha subito un notevole declino.

Gli interventi, di varia natura, saranno tutti accomunati da principi generali che fondono le esigenze ambientali, sociali e architettoniche:

- ✚ Realizzazione di un sistema pedonale integrato tra spazio urbano e naturale in grado di attrarre sia visitatori che potenziali investitori privati;
- ✚ Riqualficazione delle superfici pubbliche esistenti senza ulteriore consumo di suolo;
- ✚ Conservazione del tessuto architettonico e storico del borgo;
- ✚ Integrazione attenta e mirata di opere di restauro e risanamento conservativo;
- ✚ Recupero del tessuto urbano come elemento di unione dell'intero borgo e di rilancio dello stesso con le opere di primaria urbanizzazione e del verde;
- ✚ Valorizzazione della rilevanza religiosa del luogo, visto come legante tra le predette attività, attraverso l'integrazione del progetto a reti di più ampio respiro (cammino francescano).

L'intervento da attuarsi ha carattere sia urbano che paesaggistico, al contempo organico e complesso nell'insieme. Gli obiettivi progettuali da perseguire sono i seguenti:

- ✚ Armonizzazione del percorso nei punti in cui ci sono considerevoli salti di quota;
- ✚ Valorizzazione di essenze arboree autoctone;
- ✚ Impiego di sistemi costruttivi poco impattanti attraverso tecniche e materiali che rispettano le preesistenze architettoniche e adatte al tipo di clima del luogo;
- ✚ Recupero superfici e manufatti esistenti;
- ✚ Eliminazione disomogeneità degli impianti esistenti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualficazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 4 -

progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	C63D18000070001

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei Contratti: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mnm.ii.;
- b) Regolamento Generale (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio): il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- c) Capitolato Generale: il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- d) D.Lgs. 81/2008: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il Contratto; Qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei Contratti, che sottoscriverà il Contratto;
- f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato, che si è aggiudicato il Contratto;
- g) RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei Contratti;
- h) DL: l'ufficio di Direzione dei Lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 commi 3, 4 e 5 del Codice dei Contratti;
- i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 80 comma 4) quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e 196 del Regolamento Generale;
- j) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;
- k) PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- l) POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 5 -

- m) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, all'art. 95 comma 10 del Codice, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/2008;
- n) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del Contratto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a MISURA	€ ----- 108.939,27
b) Per oneri della sicurezza da PSC	€ ----- 1.741,98
Totale dei Lavori	€ ----- 110.681,15

L'importo contrattuale corrisponde, all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, punto 1, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 2 non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 23 comma 14 del codice dei contratti, il costo della manodopera è di € **42.526,56**

Art. 3 Modalità di stipulazione del Contratto

- Il Contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis periodo primo e terzo del Codice dei Contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto e dalle descrizioni di dettaglio riportate nei singoli capitolati tecnici, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale; esso sarà meramente indicativo delle modalità di determinazione delle quantità; in esso verrà invece specificata la natura delle opere,

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 6 -

le condizioni tecniche di esecuzione e la loro ubicazione, rimanendo perciò l'appaltatore unico responsabile, della esatta valutazione delle quantità delle lavorazioni effettuate, che dovrà preventivamente determinare e valutare nel modo più completo possibile, in sede di offerta;

2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2006 e succ.mm.ii;
3. Il Contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale dei Contratti.

Art. 4 Art. 4. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 43 commi 7-8 del Regolamento DPR n. 207/2010, nonché dall'art. 161 comma 6 del Regolamento DPR n. 207/2010, le lavorazioni omogenee ricomprese nell'appalto vengono come appresso individuate (al netto degli oneri speciali per la sicurezza):

Categoria di opera	Imp. Lav.	Imp. M.O.	Inc. M.O.
Opere civili predisposizione impianto illuminazione	3.563,44	1.509,76	42,368%
Opere civili per recupero architettonico	105.375,83	41.016,80	38,924%
Sommano	108.939,27	42.526,56	39,037

Le cifre dei precedenti prospetti hanno valore puramente indicativo in quanto, trattandosi di appalto a corpo, ciò che fa testo è solo il prezzo complessivo (risultante da quello posto a base di gara decurtato del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria) in cambio del quale l'Amministrazione intende avere perfettamente finite le opere da eseguire come già descritto all'articolo precedente; di conseguenza nessun compenso particolare sarà riconosciuto all'Impresa, al di là della corresponsione del prezzo a corpo, per gli oneri vari sopra descritti e per quelli ad essi assimilabili.

Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, a fronte di un importo totale soggetto a ribasso pari a € **108.939,27** (escludendo quindi i lavori della categoria 001 relativa alla sicurezza) i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (prevalente e scorporabili) al netto degli oneri della sicurezza speciali:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Incidenza %	Qualificazione	Classificazione dei lavori	Subappalto
OPERE CIVILI	OG 1	I	108.939,27	100%	NO Verifica requisiti ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010	PREVALENTE	SI Max 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016
Totale			108.939,27				

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commissa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 7 -

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma, e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un Contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6 Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il Capitolato Generale d'Appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b. il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c. l'elenco prezzi;
 - d. tutti gli elaborati del progetto esecutivo elencati nel documento All.01 – Elenco elaborati;
 - e. il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f. il POS;
 - g. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
 - h. le polizze di garanzia;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 8 -

- i. il computo metrico estimativo.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. il Codice dei Contratti;
 - b. linee guida ANAC in vigore;
 - c. il Regolamento Generale, per quanto applicabile;
 - d. il D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;
 - e. L. 55/2019 ("sbloccacantieri");

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D. Lgs. 50/2016;
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 9 -

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente 101 commi 3, 4 e 5 del Codice dei Contratti e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto e quanto previsto nel D.M. n.49/2018.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al al D.Lgs. 16/06/2017 n.106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" e del Decreto Ministeriale n.49 del 07/03/2018 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Art. 11 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 10 -

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e succ.mm.ii. con le modalità ed alle condizioni ivi riportate.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili sulle tempistiche dei lavori.
4. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma di cui al comma 2, redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Art. 14 Proroghe e differimenti

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti nonché il DM 49/2018.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 11 -

Art. 15 Sospensioni ordinate dalla DL

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti nonché il DM 49/2018.
2. Nel caso di sospensione parziale il DL ha l'obbligo di quantificare l'importo delle opere sospese che dovrà risultare nell'apposito verbale; ai fini del deferimento del termine massimo per la fine lavori, si applicherà la seguente formula, arrotondata per eccesso:
 - a. $D = ILS / IL \times gg$
 - b. dove: D = giorni di deferimento
 - c. ILS = importo dei lavori sospesi
 - d. IL = importo totale lavori
 - e. gg = giorni di sospensione parziale.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti nonché il DM 49/2018;
2. Nel caso di sospensioni parziali si applica quanto previsto al precedente art. 15 comma 2.

Art. 17 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del Contratto.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto,

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 12 -

entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 13 -

- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d'appalto;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 15 e 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 20.

Art. 20 Risoluzione del Contratto

1. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.
2. Ai fini del presente contratto sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali anche tutte quelle in materia di sicurezza, di cui al capo 8 del presente documento.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 14 -

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato nel D.M. n.49 del 07/03/2018;

Art. 21 Lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente indicati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Il computo metrico ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 22 Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 37-39 e, per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 comma 9 del D.P.R. n. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 15 -

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell' art 37.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'offerta prezzi.
6. Gli eventuali lavori per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 23 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 16 -

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 Anticipazione del prezzo

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, purché il contratto sia stato stipulato e sia avvenuto l'inizio "effettivo" dei lavori, oltre che sia stata costituita da parte dell'aggiudicatario una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.
2. Qualora sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 12 comma 3), è necessario che i lavori sia avvenuto l'inizio "effettivo" dei lavori, oltre che la stipula del contratto;
3. Per inizio "effettivo" dei lavori si faccia riferimento all'Ex multis: Corte di Cassazione penale Sez. III, 22 agosto 2016, n. 35243; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467 «l'inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto».
4. Non saranno riconosciuti: la predisposizione del cantiere e la sua recinzione, l'inizio dei soli scavi,
5. l'installazione di baracche e servizi igienici, l'allacciamento alle utenze di cantiere.

Art. 25 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiungono un importo non inferiore al 8% (otto per cento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del Dm 49/2018;
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2;
 - c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e. al netto del recupero dell'anticipazione, fissata nel 15% per ogni stato di avanzamento lavori.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. La DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento Generale, che deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo dell'art.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 17 -

14 del Dm 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Laddove la produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento, o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all'uopo redigere, risulti di oltre il 20% inferiore a quella prevista dal programma esecutivo presentato dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori, come previsto all'art.18 saranno applicate trattenute provvisorie dell'ordine del 10% dell'importo della minore produzione realizzata. Le trattenute così effettuate saranno svincolate se e quando il ritardo sarà stato recuperato oppure quando l'entità dei lavori in ritardo scenderà al di sotto della predetta soglia del 20%. Laddove la minor produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all'uopo redigere, risulti superiore al 30% dell'importo del Corrispettivo di contratto, la Committenza potrà dichiarare il Contratto risolto in danno dell'Appaltatore. In tal caso verranno calcolati i giorni di ritardo rispetto al programma esecutivo presentato dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori e verranno conteggiate ed applicate le penali nella misura prevista dal precedente articolo 17; l'importo delle penali così risultante verrà recuperato dalle trattenute sino a quel momento praticate che resteranno in pari misura definitivamente incamerate, sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Committente. Qualora l'importo delle penali applicate superi l'importo delle trattenute sino a quel momento praticate si procederà al recupero mediante decurtazione di eventuali corrispettivi da corrispondere e, in caso di assenza o incapienza, mediante escussione della cauzione definitiva prestata.

Art. 26 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 18 -

il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 25, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 27 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante:
 - a. della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - b. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 49, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 19 -

- c. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;
 - d. agli adempimenti di cui all'articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - e. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 62 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - f. ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti.

Art. 28 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 20 -

rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

- In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 29 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 30 Cessione del Contratto e cessione dei crediti

- E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei Contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
- Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 21 -

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 32 Cauzione definitiva

Si applica quanto disposto dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

Art. 33 Riduzione delle garanzie

Si applica quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.

Art. 34 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto;
 - b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 22 -

100%,00. importo lavori +sicurezza

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici oltre che per i subaffidamento o sub contratti. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 23 -

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 Modifiche del contratto e Variazione dei lavori

1. Si applica l'art. 106 comma 14 del Codice dei Contratti e art. 8 del D.M. n.49/2018.
2. Ai sensi dell'art. 106 comma 1e) e 4) ai fini del presente appalto sono considerate varianti non sostanziali tutte quelle modifiche richieste della Stazione Appaltante o proposte dal DL e successivamente approvate, finalizzate a migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, da realizzare all'interno dell'area di cantiere (come risulta dal progetto esecutivo), e che comportino una variazione del prezzo non superiore al 10%.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e dall'articolo 106 del Codice dei Contratti.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, deve essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 36 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Si applica l'art. 106 del Codice dei Contratti.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21, per quanto compatibile.

Art. 37 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi. Revisione dei prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi.
2. Qualora, al fine di apportare variazioni al contratto, sia necessario formulare nuovi prezzi, gli stessi sono valutati:
 - a. desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 24 -

- b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta,
 - c. attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP;
3. A tutti i nuovi prezzi, viene applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.
4. Ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 25 -

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 41;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articolo 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; e appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 26 -

- c. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - d. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - e. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente (subappalti e/o subcontratti).

Art. 39 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 27 -

Art. 40 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1 della Tabella del presente Capitolato Speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41;
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori dandone atto nel verbale di consegna;
 - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

Art. 41 Modifiche e integrazioni al PSC

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 28 -

comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del Codice l'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici e subaffidamenti o subcontratti, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 40.

Art. 43 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 29 -

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 30 -

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 Subappalto

1. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del Codice dei Contratti, modificato da ultimo dalla L. 55/2019.
2. E' stabilita la possibilità di subappaltare le lavorazioni con il limite del 40% fatta eccezione per i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, definite in tal senso più specificatamente dal Decreto Delrio, D.M. 10 novembre 2016 n. 248. Per queste ultime, l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;
3. Tali opere vengono qui di seguito integralmente riportate così come descritte del decreto sovracitato:
 - a. *OG 11 Impianti tecnologici;*
 - b. *OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale storico*
 - c. *OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;*
 - d. *OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;*
 - e. *OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;*
 - f. *OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;*
 - g. *OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;*
 - h. *OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;*
 - i. *OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;*
 - j. *OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;*
 - k. *OS 18-B Componenti per facciate continue;*
 - l. *OS 21 Opere strutturali speciali;*
 - m. *OS 25 Scavi archeologici;*
 - n. *OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;*
 - o. *OS 32 Strutture in legno.*
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
5. E' obbligatorio anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 L.n.190/2012 (trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 31 -

macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) trasmettere alla Stazione Appaltante ogni documento utile attestante l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

6. I subcontratti non costituiscono subappalto ai fini della qualificazione in fase di gara; in ogni caso l'accesso al cantiere è subordinato alla trasmissione di tutta la documentazione prevista per il sub-appalto in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale nonché in materia di sicurezza. La mancata trasmissione di quanto sopra è da considerarsi grave inadempienza contrattuale interferendo significativamente sulla sicurezza del cantiere.

Art. 45 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 46 Pagamento dei subappaltatori

1. Nei casi in cui la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti debba corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, l'importo dei lavori da loro eseguiti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque prima dell'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 49;
 - b. all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 2, relative al subappaltatore;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 60 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 32 -

sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a. l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b. l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento Generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento Generale.
5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - b. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
 - c. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
6. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 33 -

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 Definizione delle controversie e riserve

1. Per la disciplina delle riserve si rimanda al Dm 49/2018 ed alle disposizioni che seguono per quanto non in contrasto.
2. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi, rispetto all'importo contrattuale, compresi fra il 5 ed il 15% si applica quanto disposto dall'art. 205, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.-ii..
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.
4. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
5. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
7. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 giorni oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 34 -

di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

9. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 47 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ancona ai sensi dell'art. 204 del Codice dei Contratti ed è esclusa la competenza arbitrale.
10. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 48 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
 - e. antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 35 -

81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 49 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del Contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 36 -

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 50 Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno.

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. L'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L'organizzazione dell'orario di lavoro giornaliero dovrà tenere conto della necessità di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti l'emissione di rumori durante particolari periodi della giornata.
3. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà organizzare il lavoro sulle 16 ore, anche in giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravio per la Committente. In occasione di lavorazioni non rumorose, l'appaltatore può prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno di lavoro notturno.
4. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori, senza aggravio per la Committente.
5. Al di fuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le maggiori spese di assistenza.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 37 -

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 52.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 26.
5. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. n.49/2018 il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 52 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel Contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, La Stazione

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 38 -

Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 6, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

5. Finché non sia intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 53 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 51, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 51, comma 3.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 39 -

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 54 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
2. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
3. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
4. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
5. lo spostamento di tutti gli elementi impiantistici eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento;
6. l'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; la fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate o co-finanziate con contributi esterni, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori;
7. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria;
8. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 40 -

9. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
10. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale;
11. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
12. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
13. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
14. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
15. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
16. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale e/o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
17. la campionatura dei materiali di finitura da sottoporre all'approvazione della DL;

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 41 -

18. l'esecuzione a propria cura e spese, presso laboratori autorizzati, delle prove, previste dal DM 17/01/2018 nonché richieste dal DL o dal collaudatore statico, sui materiali e sui manufatti messi in opera. A solo titolo esemplificativo: realizzazione, conservazione e prova su cubetti in calcestruzzo, barre di armatura per cemento armato e profilati di carpenteria metallica, prove di carico su pali di fondazione etc;
19. La progettazione e realizzazione, secondo la regola dell'arte, di elementi portanti principali e secondari qualora non previste di specifica progettazione e verifica negli elaborati progettuali (vetrate, parapetti etc);
20. il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
21. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e al collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
22. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
23. La fornitura di fotografie delle opere, sufficientemente descrittive e con particolare attenzione per quelle che, per loro natura, diventeranno invisibile nella prosecuzione dei lavori. Le foto, in formato digitale, dovranno essere catalogate cronologicamente e raggruppate per S.A.L.
24. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo:
 - a. relativamente agli esterni il rilievo (As – Build) delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti, ecc.). Il rilievo comprenderà, la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte;
 - b. relativamente agli interni dovrà essere consegnato dall'appaltatore "As-built" dei lavori eseguiti, comprensivo degli elaborati grafici con l'individuazione del tracciato esatto delle linee impiantistiche e la localizzazione degli elementi impiantistici installati (anche in formato digitale dwg o dxf);
 - c. le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le schede tecniche di tutti i materiali/elementi utilizzati. In particolare sugli elaborati grafici dovranno essere riportati codici di riferimento che rimandino alle schede dei prodotti.
 - d. Certificazione delle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso o similari realizzati a secco. Per tutti i sistemi di pareti, contropareti, controsoffitti, altri sistemi a secco comunque realizzati l'appaltatore si obbliga a fornire scheda tecnica del prodotto che deve essere accettata preventivamente dalla DL. La scheda tecnica del prodotto deve essere accompagnata per ogni singolo pacchetto da una planimetria che individua dove sarà installata e da una

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-			Commessa:	NS2019-006
				Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina: - 42 -

relazione di calcolo ai sensi delle NTC 2018 per garantire le prestazioni antisismiche. N.B.: Si prescrive che complessivamente i supporti devono resistere, oltre al peso proprio a forza orizzontale/verticale di 40 daN.

25. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (tassa rifiuti e smaltimento rifiuti, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessata dal cantiere e specificatamente indicata nel Lay out relativo;
26. il PiMUS comprensivo di schema di montaggio e calcoli debitamente firmati da tecnici abilitati, data la complessità dell'intervento;
27. L'aggiornamento a fine lavori del piano di manutenzione allegando allo stesso i libretti di manutenzione e le certificazioni di tutte le componenti impiantistiche installate e le istruzioni per la manutenzione dei componenti edili di maggior rilevanza (infissi, facciate continue, controsoffitti, pavimenti, paramenti, lamiere anodizzate, impianti tecnologici, illuminazione, etc.) etc.)

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale (Consorti, privati, ANAS, ENEL, TELECOM ente gestore della rete idrica, ente gestore della rete gas e/o altri ed ulteriori eventuali interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

Art. 55 Demolizioni di manufatti, piazzali e strade - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Il progetto prevede la produzione di detriti provenienti dalla demolizione dei vari manufatti esistenti in loco, così come la movimentazione e lo scavo di alcune aree, così come indicato negli elaborati progettuali. Si dovrà prevedere la necessità di un controllo operativo durante le fasi di scavo con un censimento visivo, per consentire di valutare le tipologie di detriti che si andranno a generare a seguito delle attività di demolizione, con particolare attenzione alla presenza (visiva) di materiali che potranno determinare la produzione di rifiuti pericolosi.

Nel caso di evidenze che dovessero far insorgere il dubbio circa la presenza di materiali estranei o non afferenti alle tipologie di rifiuto previste si dovrà immediatamente sospendere l'attività di scavo e provvedere alla caratterizzazione degli stessi al fine di classificarli in maniera idonea secondo norma, in tali situazioni l'impresa esecutrice dovrà segnalare tempestivamente alla Direzione dei Lavori le evidenze emerse. Le verifiche condotte in fase di progetto hanno consentito di individuare che i rifiuti prodotti saranno riconducibili prevalentemente ai C.E.R. della famiglia 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione), con particolare riferimento ai seguenti codici:

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 43 -

- codice C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce non contenenti sostanze pericolose)
- codice C.E.R. 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)

Ulteriori rifiuti che dovessero essere riscontrati nelle fasi di scavo non previsti nella presente relazione, dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti comunicando tempestivamente alla Direzione dei Lavori quanto riscontrato.

In particolare, ove i materiali terrigeni derivanti dalle operazioni di scavo dovessero risultare frammisti a materiali da demolizione o di origine antropica, sarà necessario valutare preliminarmente la corretta attribuzione del codice CER sulla base della percentuale di presenza di tali materiali estranei (optando ad esempio il codice CER 170904).

Il costo di eventuali analisi e/o caratterizzazioni chimico-fisica dei materiali di scavo e demolizione sono a carico dell'appaltatore.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In fase di cantiere comunque sarà onere della ditta appaltatrice procedere alla corretta classificazione dei rifiuti prodotti eseguendo le verifiche e analisi sui materiali prodotti prima di avviarli a smaltimento secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.

Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Seppur il progetto non preveda categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito D.M. emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203, è fatta salva la possibilità, se ammessa dalle normative di settore, di riutilizzare i materiali previo accordo con la Direzione Lavori.
2. L'appaltatore a seguito dell'inizio dei lavori entrerà in possesso dei materiali e/o delle terre e rocce da scavo presenti in cantiere ed avrà l'onere, nell'ambito delle demolizioni, delle rimozioni e degli scavi, delle eventuali analisi e/o caratterizzazioni chimico-fisica degli stessi, e/o di qualunque altro onere o pratica accessoria riguardante e/o necessaria al trattamento, alla movimentazione, al trasporto o all'analisi degli stessi, senza poter richiedere alcuna risorsa aggiuntiva.

Art. 57 Siti di conferimento finale e trasporti

Il soggetto esecutore in relazione al presunto quantitativo di rifiuti da movimentare in cantiere provvederà ad effettuare le opportune verifiche circa gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni, che dovranno essere comunicate tempestivamente prima dell'inizio dei lavori alla Direzione dei Lavori. Sarà onere dell'appaltatore la verifica dei requisiti autorizzatori degli impianti di destino preliminarmente ai conferimenti.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 44 -

I conferimenti realizzati dovranno essere comunicati settimanalmente alla Direzione Lavori inviando copia dei FIR di trasporto rifiuti con il riepilogo dei pesi riscontrati a destino.

Art. 58 Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.

In ogni caso all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo qualora, per qualunque causa, dovesse variare in aumento la distanza dalle cave individuate ai siti di versamento in cantiere.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del materiale, trasporto in cantiere, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza della Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

Art. 59 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;
2. Il cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle informazioni ivi riportate;
3. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici;
4. Il cartello di cantiere dovrà contenere anche una grande immagine rendering fotorealistica a colori delle opere.

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 45 -

Art. 60 Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.

Art. 61 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 28, commi 1 e 2 e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 46 -

del 2010:

- a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 62 Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato D.Lgs., in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.Lgs. n. 159 del 2011.
3. Prima della stipula del Contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, ove dovuta.

Art. 63 Doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 64 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -NORME AMMINISTRATIVE-				Commessa:	NS2019-006
					Emissione	Maggio 2020
	Cod.Doc	NS2019006PEREL0012	Rev:	0	Pagina:	- 47 -

- a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
 - e. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui all'articolo 36, comma 9, del Codice dei Contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono al netto di IVA.

Art. 65 Interventi di progetto esclusi dall'appalto

Negli elaborati progettuali sono presenti alcune opere che non rientrano nell'appalto in oggetto o che comunque non sono comprese all'interno delle spese previste nel computo metrico.

Tali opere così come eventuali migliorie al progetto potranno far parte della gara per l'affidamento dei lavori.

Tali interventi, facilmente individuabili all'interno degli elaborati e contraddistinti da specifica nota, sono esplicitati qui di seguito:

- a. Opere elettriche per impianto di illuminazione Esterna

Committente	Comune di Venarotta –AP-
Titolo Commessa	Riqualificazione del borgo di GIMIGLIANO